



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Senior partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Josef Vieider
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.ssa Elena Gattolin
Dott.ssa Sabrina Tabiaddon
Dott.ssa Monika Mattivi
Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur
Dott. Christian Gentilini
Dott. Stefan Lanznaster
Dott.ssa Martina Santin
Dott.ssa Serena Giacomozzi
Dott. Lorenz Bonadio
Dott.ssa Giulia Fortin

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile

Dott. Antonio Gocev

A tutti i clienti

Circolare n° 20/2024

Bolzano, 7 maggio 2024

Oggetto: Novità marzo – aprile 2024 per imprese e professionisti

Di seguito in breve alcune informazioni sulle novità più rilevanti in materia di redditi di impresa e di lavoro autonomo.

1. Investimenti 5.0

Il Parlamento ha approvato definitivamente il D.L. 19/2024 contenente le agevolazioni per “investimenti 5.0”, convertendolo nella legge 56/2024 che è stata pubblicata il 30 aprile ed è entrata in vigore in pari data. Non ci sono novità di rilievo nella legge di conversione, è stata confermata la necessità di effettuare una comunicazione preventiva al GSE con l’indicazione dello stato pre-investimento. Mancano sempre le disposizioni attuative alla disposizione.

Per tale ultimo motivo consigliamo di attendere nell’effettuare investimenti in questo ambito fino alla pubblicazione delle istruzioni.

2. Compensazione di crediti di imposta Industria 4.0 e R&S sospesa

Con l’art. 6 del DL 39/2024 a fine marzo è stata introdotta una norma, in base alla quale i crediti di imposta di Industria 4.0 a partire dal 2023 e quelli per Ricerca & Sviluppo a partire dal 2024



possono essere utilizzati in compensazione soltanto dopo una comunicazione preventiva inerente l'investimento effettuato, da inviare al GSE. Purtroppo, soltanto da pochi l'Agenzia Entrate ha pubblicato i modelli ed attivato il portale specifico, ma, per evitare utilizzi fraudolenti della compensazione, a partire dal 16 aprile 2024 sono stati "bloccati" i codici tributo per il mod. F24 necessari alla compensazione

Con provvedimento 19/E del 12 aprile l'Agenzia Entrate ha bloccato i seguenti codici tributo per la compensazione in F24:

- codici tributo „6936“ (**bonus per investimenti in beni materiali**) e „6937“ (**bonus per investimenti in beni immateriali**) per i periodi **2023 o 2024**;
- codici tributo „6938“, „6939“ e „6940“ per l'anno **2024**.

Si tratta di „blocchi“ temporanei, che possono essere sollevati con una correzione del mod. F24 a posteriori o con un'apposita comunicazione al GSE, come indicato di seguito.

Attenzione: verificate se i vostri mod. F24 in compensazione sono stati accettati, sospesi o respinti dall'Agenzia Entrate negli ultimi giorni!

Per quanto riguarda gli investimenti Industria 4.0, attualmente il blocco riguarda anche gli investimenti di anni precedenti, ma messi in rete soltanto nel 2023. A causa di una formulazione imprecisa della norma, ad esempio gli investimenti con le regole del 2022, per i quali era stato versato un acconto del 20% entro il 31.12.2022 ed erano stati terminati entro il 30 novembre 2023 (e con messa in rete nel 2023 o nel 2024). Nel frattempo, l'Agenzia con una FAQ ha chiarito, che tali investimenti risalenti a prima del 2023 non sono soggetti al blocco di cui sopra. Per evitare il blocco del mod. F24 viene suggerito di indicare in via del tutto eccezionale sul mod. F24 stesso quale anno di riferimento non quello di messa in rete (ad es. 2023) ma quello di inizio dell'investimento (2021 o 2022) quale anno che determina le modalità di fruizione del bonus.

Come detto, a partire dal 29 aprile è possibile inviare le comunicazioni al GSE.

Ricapitolando, per evitare il blocco si deve procedere come segue:

- Per gli investimenti iniziati prima del 2023 (quindi 2021 o 2022) e con messa in rete nel 2023 è sufficiente indicare nel mod. F24 come anno di riferimento il 2021 o 2022. In tale modo si possono regolarizzare anche gli eventuali versamenti bloccati dell'ultimo 16 aprile.
- Per gli investimenti del periodo 1° gennaio 2023 – 29 marzo 2024 è necessaria una comunicazione a posteriori al GSE.
- Per gli investimenti a partire dal 30 marzo 2024 è necessaria una comunicazione preventiva al GSE ed una a fine investimento.

In seguito alle correzioni o le comunicazioni di cui sopra l'Agenzia dovrebbe sollevare il blocco delle compensazioni.



3. Nuove comunicazioni statistiche per crediti di imposta Industria 4.0 a partire dal 2023 e per R&S a partire dal 2024

Per fruire dei crediti di imposta di cui al titolo sopra si devono rispettare gli adempimenti descritti al punto 2 precedente, in particolare si devono effettuare le comunicazioni al GSE. Per queste ultime sono state pubblicate le istruzioni ed i modelli e, a partire dal 29 aprile 2024, ore 12.00, è stato attivato l'apposito portale. Istruzioni e modelli possono essere scaricati dal seguente indirizzo:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta>

Sono ivi scaricabili due modelli: uno è per le comunicazioni inerenti gli investimenti intelligenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0 dal 2023 fino al 29 marzo 2024 e per quelli effettuati dal 30 marzo 2024 in poi. L'altro modello è previsto per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo a partire dal 1° gennaio 2024.

I suddetti modelli vanno inviati in formato PDF con firma digitale al seguente indirizzo del GSE: transizione4@pec.gse.it

Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono abbastanza scarse: va presentata una distinta degli investimenti effettuati elencando separatamente beni materiali e beni immateriali con indicazione del tipo di investimento effettuato. È necessaria o perlomeno indicata l'assistenza tecnica del produttore o di un esperto in modo da fornire le informazioni precise, anche perché lo stesso dovrà ad investimento terminato fornire la certificazione della messa in rete. Vanno altresì indicati gli importi degli investimenti e dei bonus spettanti, così come il periodo di fruizione ovvero la suddivisione in rate del bonus stesso. Di base i bonus vanno suddivisi su tre periodi di imposta, ed il credito di imposta è fruibile immediatamente dopo la messa in rete del bene agevolato. Nella pratica però il conteggio del bonus viene effettuato l'anno seguente con e nella dichiarazione dei redditi.

Nella comunicazione stessa si distinguono i seguenti casi:

- per investimenti Industria 4.0 del periodo **1° gennaio 2023 e 29 marzo 2024** la comunicazione va effettuata a posteriori ad investimento terminato.
- per investimenti Industria 4.0 del periodo **a partire dal 30 marzo 2024** invece deve essere presentata una comunicazione preventiva sull'investimento pianificato (si presume al momento dell'effettuazione dell'ordine) ed al termine dell'investimento andrà presentata una seconda comunicazione.
- Anche per gli investimenti R&S effettuati nel periodo **1 gennaio – 29 marzo 2024** si effettua



una comunicazione a posteriori, mentre per gli investimenti **a partire dal 30 marzo 2024** si effettua una comunicazione prima ed una dopo l'effettuazione dell'investimento.

Le istruzioni non indicano termini o scadenze precisi per le comunicazioni. Precauzionalmente consigliamo di effettuare tali comunicazioni nei termini più brevi possibili, anche perché sono il presupposto per procedere con la compensazione.

Consigliamo inoltre di procedere alla correzione dei modelli F24 che ricadevano sotto il blocco di cui sopra, ma che sono stati comunque accettati dall'Agenzia, per evitare spiacevoli sorprese a posteriori, quali il disconoscimento del bonus.

4. Contributi per colonnine di ricarica

Fino al prossimo 20 giugno, ore 12.00, per imprese e professionisti è possibile presentare al Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica (MASE) in via telematica, richiesta di contributo per l'installazione di colonnine di ricarica (min da 7,4 kW). Il contributo è in teoria del 40% del costo, la misura dipenderà dal numero di richieste, considerata la modesta dotazione del provvedimento.

La richiesta va presentata a e sarà gestita da Invitalia, l'indirizzo è il seguente (allo stesso si trovano modelli ed istruzioni):

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine>

È necessaria la registrazione sul sito. Sono ammessi soltanto costi documentati con fattura elettronica.

5. PEX e società non residenti

Anche le società non residenti potranno, ai sensi della legge 213/2023, art. 1 – comma 59, a partire da quest'anno, fruire della parziale esenzione da tassazione (95%) "PEX" sui dividendi ed i capital gain da partecipazioni detenute in Italia. L'associazione ASSONIME ha già pubblicato con la circolare 10/2024 le prime istruzioni al riguardo. Per maggiori dettagli potete contattare il ns. studio.

6. Limitazioni all'agevolazione „ACE“

Come noto, l'ACE è stata abolita a partire dal 2024. È stata utilizzata per l'ultima volta per il periodo 2023. Eventuali residui inutilizzati possono però essere riportati ai periodi successivi per un utilizzo.

Le nuove limitazioni riguardano l'utilizzo del residuo di ACE: tale residuo può essere trasformato



in credito ai fini IRAP compensato in cinque rate. Poteva essere anche ceduto a terzi, in particolare la super-ACE, con possibilità di successive cessioni: ora queste cessioni successive non sono più consentite. La compensazione e la possibilità del rimborso restano invece valide.

Vengono previste inoltre alcune regole anti-abuso, che comportano la responsabilità di cedente e cessionario del credito.

7. Imposta sulle donazioni e maggioranza di quote societarie

La novità incide sull'agevolazione nel caso di donazione di quote societarie. Come noto, in determinati casi di donazione di quote maggioritarie di società, si può fruire dell'esenzione dall'imposta. Contrariamente a precedenti orientamenti l'Agenzia Entrate ora ritiene che tale esenzione non spetti più in caso di donazione di quote che integrano una maggioranza già posseduta. Esempio: se ad un figlio viene donato il 51% delle quote di una società, se le restanti condizioni sono rispettate, spetta l'esenzione dall'imposta di donazione. Se successivamente viene donato un ulteriore 30% di quote invece non spetterà l'esenzione. Spetterebbe invece se venisse donato l'81% in una sola volta.

Tale interpretazione non condivisibile è contenuta nella risoluzione n° 72/2024 dell'Agenzia delle Entrate.

8. Tassazione sostitutiva di riserve in sospensione di imposta?

In questo caso si tratta soltanto di una eventualità da tenere in considerazione nel caso si volessero distribuire riserve in sospensione di imposta. Il Consiglio dei Ministri ha deciso in una seduta del 30 aprile scorso di introdurre una tassazione sostitutiva delle riserve in sospensione di imposta (ad es. le riserve di rivalutazione). Se tale decisione avrà un seguito vi informeremo tempestivamente. Nel caso abbiate tale intenzione o interesse, vi invitiamo ad attendere eventuali sviluppi.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Josef Vieider